CAMERA DEI DEPUTATI N. 3464

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Senatore CHABOD

E

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 settembre 1966 (*Stampati n. **1664** e **1792***)

—

Norme per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nel collegio uninominale della Valle d'Aosta

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 ottobre 1966

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ARTICOLO UNICO.

Agli effetti delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Valle d'Aosta costituisce un collegio elettorale uninominale.

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il posto di deputato o di senatore, il Presidente della rispettiva Camera ne informa con suo messaggio il Presidente del Consiglio dei ministri. Il collegio è convocato con decreto del Presidente della Repubblica, su delibera-

zione del Consiglio dei ministri, per procedere all'elezione suppletiva, purché dalla data della vacanza manchi almeno un anno alla scadenza normale della legislatura.

L'elezione suppletiva è indetta entro quattro mesi dalla data della vacanza e deve aver luogo entro settanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di cui al comma precedente.